



# Comune di Imola

Provincia di Bologna

Settore “Programmazione, tutela e gestione del territorio”

*Servizio Interventi Economici*

**PIANO-PROGRAMMA e REGOLAMENTO PER LA  
LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI DI VENDITA PER LA  
DIFFUSIONE DELLA STAMPA QUOTIDIANA E  
PERIODICA - 2003/2006  
ESCLUSIVI**

**NORME**

# Indice

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 norme di riferimento
- Art. 2 tipologia dei punti vendita
- Art. 3 finalità e obiettivi
- Art. 4 validità del piano
- Art. 5 contenuti del piano

## **DISPOSIZIONI TERRITORIALI**

- Art. 6 definizioni
- Art. 7 zonizzazione e dimensionamento del territorio comunale
- Art. 8 nuove autorizzazioni
- Art. 9 localizzazione e dimensionamento delle edicole
- Art. 10 limitazioni
- Art. 11 caratteristiche tipologiche delle edicole
- Art. 12 requisiti igienico-sanitari
- Art. 13 termini per l'adeguamento delle attività esistenti
- Art. 14 modalità di rilascio del titolo abilitativo edilizio
- Art. 15 esercizi interni

## **REGIME AUTORIZZATORIO**

- Art. 16 iter per il rilascio delle autorizzazioni e per i trasferimenti, su aree pubbliche
- Art. 17 contenuti del bando
- Art. 18 ambito di ammissibilità dei trasferimenti di sede
- Art. 19 iter per il rilascio di autorizzazioni e per i trasferimenti, su aree private
- Art. 20 distributori automatici
- Art. 21 autorizzazioni stagionali
- Art. 22 consegna porta a porta e vendita in forma ambulante
- Art. 23 subingresso
- Art. 24 decadenza dell'autorizzazione
- Art. 25 disposizioni finali

# DISPOSIZIONI GENERALI

## Art. 1

### *Norme di riferimento*

1. La presente Normativa, relativa alla disciplina di insediamento dei punti di vendita esclusivi per la diffusione della stampa quotidiana e periodica sul territorio del Comune di Imola (periodo 2003-2006), fa riferimento alle seguenti fonti giuridiche:
  - L. n. 416 del 05/08/1981;
  - L. n. 67 del 25/03/1987;
  - D. Lgs. n. 114 del 31/03/1998;
  - L. n. 108 del 13/04/1999;
  - D. Lgs. n. 170 del 24/04/2001;
  - Circolare Ministeriale n. 3538/c del 28/12/2001
  - Delibera C.R. n. 354 del 08/05/2002;

## Art. 2

### *Tipologia dei punti vendita*

1. Ai sensi del D. Lgs. n. 170/2001, i punti vendita della stampa quotidiana e periodica si distinguono in:
  - a) esclusivi: esercizi tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici;
  - b) non esclusivi: esercizi che, in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati alla vendita di quotidiani ovvero periodici.
2. Il presente piano disciplina i punti di vendita esclusivi, così come previsto dalla vigente normativa.

## Art. 3

### *Finalità e obiettivi*

1. Il presente piano, a completamento delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 170/2001 e degli indirizzi approvati con delibera di C.R. n. 354/2002, intende perseguire i seguenti obiettivi:
  - a) Prefigurare una localizzazione ottimale dei punti di vendita, onde assicurare al consumatore una migliore funzionalità del servizio di distribuzione;
  - b) Individuare le zone di eventuale nuova apertura nonché quelle di trasferimento per gli esercizi situati in localizzazioni critiche;
  - c) Incrementare la produttività media delle imprese operanti nel settore dei prodotti editoriali;
  - d) Promuovere processi di riqualificazione della rete e delle strutture;
  - e) Coordinare le previsioni di sviluppo ed adeguamento del settore con le indicazioni dei locali strumenti di pianificazione urbanistica e programmazione economica.

2. Le previsioni del presente piano sono coordinate con i Criteri per l'insediamento dei punti vendita della stampa quotidiana e periodica non esclusivi.

## **Art. 4**

### *Validità del piano*

1. Il presente piano ha validità quadriennale a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione con la quale è approvato.
2. l'approvazione del piano ha luogo a seguito della consultazione delle associazioni più rappresentative a livello nazionale degli editori e dei distributori nonché delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale dei rivenditori.
3. alla scadenza del quadriennio, il piano mantiene la sua validità per un periodo non superiore ad un anno, nelle more della predisposizione di un nuovo piano quadriennale.

## **Art. 5**

### *Contenuti del piano*

1. Il presente piano è formato dai seguenti elaborati:
  - relazione illustrativa;
  - norme;
  - schede riassuntive dei punti vendita esclusivi e degli esercizi interessati alla sperimentazione di cui alla legge n. 108/99;
  - tavola 1 Cartografia: stato di fatto della rete di vendita;
  - tavola 2 Cartografia: aree potenziali per l'insediamento degli esercizi;
2. Il piano determina:
  - a) La disciplina e l'ubicazione delle aree pubbliche disponibili per l'insediamento dei nuovi punti vendita esclusivi, in zone qualificate come carenti di servizio e caratterizzate dal potenziale addensamento di utenza;
  - b) La disciplina dei trasferimenti di sede, con specifico riguardo ai punti vendita situati in localizzazioni critiche;
  - c) La regolamentazione urbanistica ed edilizia dei punti vendita operanti in locali e/o chioschi;
  - d) Il regime delle autorizzazioni comunali concernenti lo sviluppo e l'adeguamento della rete di vendita;
  - e) La disciplina dei punti vendita interni, stagionali, con distribuzione automatica, nonché della commercializzazione effettuata tramite consegna porta a porta.

# DISPOSIZIONI TERRITORIALI

## ART. 6

### *Definizioni*

1. Si definiscono **“aree pubbliche”** le strade e le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, e ogni altra area di qualunque natura destinata all'uso pubblico.
2. Per **“posteggio”** si intende la parte di area pubblica, o privata, di cui il Comune abbia la disponibilità, e data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
3. Per **“edicola”** si intende una piccola struttura prefabbricata o altra costruzione amovibile adibita a punto vendita esclusivo della stampa quotidiana e periodica, da collocarsi in corrispondenza del posteggio assegnato.
4. Per **“superficie totale”** si intende quella data dal filo esterno della struttura dell'edicola. Sono compresi sporti e tende avvolgibili. Sono compresi anche eventuali superfici esterne occupate da attrezzature e materiali inerenti l'attività.

## Art. 7

### *Zonizzazione e dimensionamento del territorio comunale*

1. Ai fini della programmazione dei punti vendita esclusivi, il territorio comunale viene diviso nelle seguenti zone individuate nell'allegato “tavola 2”:

I mola Centro

I mola Est

I mola Sud

I mola Ovest

I mola Nord

Forese Sud

Forese Nord

2. La rete ottimale dei punti di vendita esclusivi della stampa quotidiana e periodica nel Comune di I mola è così di seguito articolata:

Macrozone Comunali	Esercizi Esistenti	N. Max. Previsto	Autorizz. Rilasciabili
Centro	11	11	-
I mola Est	4	3	-
I mola Sud	4	5	+1
I mola Ovest	6	6	-
I mola Nord	3	5	+2
Forese Sud.	3	3	-

ForeseNord	2	2	-
------------	---	---	---

3. Le autorizzazioni massime previste costituiscono dato fisso di riferimento per tutta la durata di validità del presente piano.
4. Il precedente prospetto dev'essere costantemente aggiornato, a cura del Servizio comunale competente, sulla base delle nuove autorizzazioni rilasciate, delle cessazioni e dei traferimenti fra zone diverse intervenuti.

## **Art.8**

### *Nuove autorizzazioni*

1. le autorizzazioni rilasciabili nell'ambito delle zone individuate all'art. 7 e previste al punto 2 del medesimo articolo, saranno rilasciate solo dopo un monitoraggio, da effettuarsi annualmente, entro il mese di marzo, sulle vendite di quotidiani e periodici negli esercizi esistenti del Comune di Imola.
2. Solo se vi sarà un significativo incremento del numero delle copie vendute di quotidiani e periodici si procederà, previo parere delle associazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello locale, all'assegnazione tramite bando previsto dal successivo art. 17.
3. Le nuove autorizzazioni saranno concesse nell'arco temporale del quadriennio, secondo i seguenti parametri:
  - anno 2004 n. 1
  - anno 2005 n. 1
  - anno 2006 n. 1
4. Le autorizzazioni non rilasciate nell'anno del riferimento, decadranno.
5. La localizzazione puntuale dei nuovi esercizi di vendita all'interno di ogni singola zona viene stabilita dal Sindaco in sede di rilascio delle autorizzazioni stesse, anche con riferimento alle aree pubbliche, di cui al precedente comma 1, nonché delimitate nella relativa tavola.

## **ART. 9**

### *Localizzazione e dimensioni delle edicole*

1. Nel periodo di validità del presente Piano l'avvio di punti vendita ovvero il trasferimento di punti vendita esistenti è consentito sia su aree pubbliche che su aree private, purché localizzati coerentemente con i criteri previsti ai commi seguenti.
2. La localizzazione di punti vendita su aree pubbliche è consentita in corrispondenza dei seguenti posteggi, così come indicati nella tavola 2:
  - a) **Imola sud:** via Pirandello-via Boccaccio (parcheeggio);
  - b) **Imola ovest:** viale Amendola (parcheeggio area ex Samea);
  - c) **Imola nord:** via Selice (parcheeggio Rirò);
  - d) **Imola nord:** via Togliatti (area verde via Romagnoli).

Ulteriori punti vendita potranno essere localizzati in corrispondenza dei seguenti posteggi, situati all'interno di ambiti di progettazione unitaria previsti dal Prg, così come indicati nella tavola 2, compatibilmente con le modalità di attuazione degli stessi:

- e) **Imola sud:** N1A – Via Sminatori;
- f) **Imola ovest:** N5 – Zolino (via Dal Monte);
- g) **Imola nord:** N8 – Nord Ferrovia (via Di Vittorio);
- h) **Imola nord:** N13 – Via Turati.

3. La localizzazione di punti vendita su aree private, ovvero all'interno di edifici privati è consentita nel rispetto delle vigenti norme di Prg. Tali aree ed edifici devono essere collocati in corrispondenza di "*strade commerciali*".
4. Il Comune si riserva di rendere disponibili per la localizzazione di ulteriori punti vendita esclusivi i posteggi liberi risultanti dal trasferimento di attività esistenti.
5. Dimensioni delle edicole (comprese eventuali tende avvolgibili):
  - **15 mq di superficie totale minima;**
  - **30 mq di superficie totale massima,** per le edicole collocate sui marciapiedi delle strade. Le edicole potranno occupare al massimo la metà della larghezza del marciapiede, e comunque lasciando libera una zona per la circolazione dei pedoni di larghezza non inferiore a 2 m: in ogni caso l'installazione non dovrà pregiudicare in alcun modo la funzionalità della viabilità pedonale e/o ciclabile. La posizione avviene, preferibilmente, in adiacenza a fabbricati o recinzioni di proprietà privata, preventivamente disponibile.

Tali dimensioni sono vincolanti per le nuove attività. Per le attività esistenti diventano tali in caso di trasferimento di sede o di sostituzione totale dell'edicola. Per le attività previste dal Prg all'interno di ambiti di progettazione unitaria (comma 2, punti da e) a h)) valgono le dimensioni e le norme indicate dal Prg stesso.

6. Dotazione minima di **parcheggi** di uso pubblico:
  - **5 posti auto.**

Tale dotazione deve essere reperita sulla sede stradale antistante l'edicola, sull'area di pertinenza dell'attività o in area adiacente.

## **Art. 10**

### *Limitazioni*

1. Per tutte le localizzazioni dovrà essere verificata la compatibilità di carattere ambientale, igienico-sanitario, nonché il rispetto delle norme di polizia stradale e del pubblico interesse.
2. La distanza delle edicole non dovrà essere inferiore a:
  - **2 m dal confine stradale;** in corrispondenza di intersezioni stradali il posizionamento dovrà garantire la visibilità determinata secondo i parametri previsti dal Codice della Strada;

- 10 m da curve, dossi, fermate dei bus.
3. È vietata l'installazione di edicole su aree pubbliche o marciapiedi prospicienti strade dove vige il divieto di sosta o di fermata, a meno che l'area di pertinenza dell'edicola non consenta il parcheggio dei veicoli in un'area limitrofa laterale, esterna alla sede stradale, attrezzata con apposita corsia di manovra o con immissione/uscita regolamentata da passo carraio.
  4. Le limitazioni suindicate sono vincolanti per le nuove attività. Per le attività esistenti diventano tali in caso di trasferimento di sede o di sostituzione totale dell'edicola, salvo casi specifici da valutarsi puntualmente.
  5. Le installazioni non dovranno costituire occlusione a ingressi, "bocche di lupo" o vetrine di negozi.
  6. Per le edicole ricadenti in aree vincolate ai sensi delle Leggi n° 490/1999 e n° 431/1985, il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è subordinato alla preventiva autorizzazione paesaggistica da parte della competente Soprintendenza.
  7. È vietato apportare qualsiasi modifica all'edicola o all'area di pertinenza dell'esercizio, senza avere prima ottenuto la prevista autorizzazione.
  8. All'esterno dell'edicola e delle aree per le quali è stata fatta richiesta di occupazione di suolo pubblico è vietata l'installazione di ogni genere di struttura, anche provvisoria, (bacheche, insegne pubblicitarie, contenitori, ecc.) nonché il deposito di materiali di servizio all'attività.
  9. Per quanto non contemplato dal Piano valgono comunque le limitazioni previste dal D.L. 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e s.m.i. e relativo Regolamento di esecuzione.

## **Art. 11**

### *Caratteristiche tipologiche delle edicole*

1. Le edicole dovranno avere caratteristiche costruttive tali da consentire la loro facile rimozione e il ripristino dell'area allo stato antecedente l'occupazione.
2. Le edicole dovranno essere realizzati rispettando le seguenti indicazioni:
  - a) **materiali**: i tamponamenti esterni e le finiture devono essere costituiti in metallo verniciato, rame e vetro, con esclusione dell'alluminio anodizzato, ed evitando materiali di risulta. È ammesso l'inserimento di uno zoccolo di base in graniglia. In determinati contesti (parchi, giardini) è consentito l'utilizzo di elementi in legno naturale e lamellare;
  - b) **coperture**: devono essere realizzate in rame. Per le tettoie da installare stagionalmente è ammesso l'uso di coperture leggere in PVC o tessuti simili, purché armonizzate e studiate unitariamente alla struttura principale fissa. Le coperture dei chioschi possono essere piane o a falde inclinate con pendenza inferiore al 35%.

Sono ammessi sporti fino a 1.50 m. L'altezza della linea di gronda delle edicole non deve essere superiore a 3.00 m e inferiore a 2.20 m;

c) **colori**: la scelta dei colori sarà oggetto di valutazione all'atto della presentazione dei singoli progetti. (l'indicazione può differenziarsi per il contesto cittadino e quello dei parchi: dal grigio canna di fucile al verde rame);

d) **forma**: le edicole devono avere una forma geometrica regolare: quadrato, rettangolo, esagono, ottagono;

e) **impianti tecnici**: devono essere inseriti organicamente nella struttura ed eseguiti a norma di legge;

f) **area esterna**: qualora tali strutture siano inserite all'interno di aree verdi o non pavimentate deve essere prevista una pavimentazione perimetrale (di larghezza non inferiore a m 1.20) che garantisca l'accessibilità ai portatori di handicap;

g) **insegne e tende**: devono essere previste già in fase di progetto ed organicamente inserite nella struttura. È possibile l'applicazione di una tenda avvolgibile sul lato prospiciente il banco di vendita, sporgente per non più di 1,50 m, il cui bordo esterno dovrà avere una altezza dal suolo non inferiore a 2.20 m. Le tende o le eventuali coperture in PVC devono essere di colore bianco-avorio, oppure a righe bianche alternate a righe di altro colore intonato alla struttura dell'edicola.

## Art. 12

### *Requisiti igienico-sanitari*

1. Le strutture di cui al presente Piano, per quanto concerne il rispetto delle misure igienico-sanitarie, devono avere caratteristiche e requisiti conformi a quanto previsto dal Regolamento comunale d'igiene e da ogni altra disposizione vigente in materia.
2. All'interno delle edicole è richiesta la presenza di un servizio igienico per l'operatore; tale servizio può essere di tipo chimico ovvero provvisto di scarico collegato alla rete fognaria.
3. Gli eventuali impianti di riscaldamento devono essere integrati nella struttura dell'edicola e conformi alle norme vigenti in materia.

## Art. 13

### *Termini per l'adeguamento delle attività esistenti*

1. Ai fini del presente Regolamento l'**adeguamento** delle edicole può essere di tipo:
  - **igienico-sanitario**;
  - **estetico-funzionale**.
2. È consentito il solo adeguamento igienico-sanitario per rendere la struttura conforme all'art. 12 del presente Regolamento; in tale ipotesi è consentito l'ampliamento di

- superficie utile del chiosco stesso, anche oltre i massimi fissati, secondo quanto richiesto dall'AUSL, qualora sia stata già raggiunta la dimensione massima consentita.
3. L'**adeguamento** consiste nel rendere le edicole a servizio di attività esistenti conformi a tutte le condizioni e prescrizioni previste dal presente Regolamento (dimensioni, caratteristiche, tipologie, materiali, ecc.) ed è obbligatorio nei casi di trasferimento di sede, di ampliamento di superficie non finalizzato all'adeguamento igienico-sanitario, di ristrutturazione/rifacimento.
  4. Il **trasferimento di sede** in altro posteggio all'interno del territorio comunale è obbligatorio per l'edicola di viale Cappuccini, attualmente localizzata in posteggio non conforme alle norme del presente Regolamento. Tale trasferimento dovrà avvenire entro 12 mesi dall'approvazione della graduatoria formulata in seguito alla pubblicazione del Bando Comunale, pena la revoca per motivi di pubblico interesse, salvo eventuali proroghe dovute a causa di forza maggiore dipendenti dal Comune.
  5. Per l'edicola di via Vittorio Veneto è prevista la ricollocazione in area adiacente ricavata all'interno dell'area dell'ex Fabbrica del Ghiaccio, previa acquisizione della stessa da parte dell'Amministrazione Comunale. Tale ricollocazione dovrà avvenire entro 12 mesi dalla data di acquisizione, salvo eventuali proroghe.
  6. Il Comune si riserva la possibilità di proroga dei termini prescritti per l'adeguamento delle edicole in caso di mancata effettuazione dello stesso per cause indipendenti dal titolare dell'attività.

## **Art. 14**

### *Modalità di rilascio del titolo abilitativo edilizio*

1. La richiesta del titolo abilitativo edilizio, indirizzata al Sindaco, deve essere corredata dai seguenti dati e documenti, da presentarsi in triplice copia:
  - a) titolo di disponibilità dell'area (proprietà o avente titolo) qualora si riferisca ad aree private;
  - b) stralcio del P.R.G. ed estratto di mappa catastale, con individuazione esatta dell'area;
  - c) documentazione fotografica dei luoghi interessati dall'installazione;
  - d) planimetria in scala non inferiore a 1:200 con l'indicazione dell'area di cui si chiede la concessione, della posizione delle strutture da installare e della loro dimensione, delle aree di parcheggio di pertinenza dell'edicola;
  - e) progetto esecutivo con planimetria e prospetti quotati dell'edicola e delle altre attrezzature per lo svolgimento dell'attività (compresi gli impianti tecnici) in scala non inferiore a 1:50;
  - f) relazione tecnico-illustrativa delle opere e delle attività previste, dichiarazione di rispetto delle Leggi n. 104/1992, n. 46/1990 e n. 10/1991 e presentazione dei relativi progetti se dovuti;

- g) dichiarazione di stabilità delle strutture o autorizzazione sismica se e in quanto dovuta.
- 2. I documenti di cui al comma 1, punti e), f), g), h) devono essere a firma di un tecnico abilitato.
- 3. Per le edicole ricadenti in aree vincolate ai sensi del D.L. n. 490/1999 e della legge n. 431/1985 (Norme sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche) dovrà essere prodotta la documentazione necessaria all'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica.
- 4. I documenti di cui al comma 1 restano validi per l'intera durata della concessione del posteggio, salvo i casi di modifiche alle strutture.

## **Art. 15**

### *Esercizi interni*

- 1. In deroga a quanto indicato nei precedenti, possono essere concesse nuove autorizzazioni per punti vendita all'interno di :
  - a) stazioni ferroviarie, autostazioni, interporti e altre strutture per la mobilità
  - b) aree di servizio alle autostrade
  - c) ospedali.
- 2. Tali autorizzazioni non sono trasferibili al di fuori delle strutture nelle quali sono ubicate e decadono quando cessa il legame fisico e funzionale con le strutture medesime.

# REGIME AUTORIZZATORIO

## Art.16

*I ter per rilascio delle autorizzazioni e trasferimenti su aree pubbliche*

1. Il rilascio delle nuove autorizzazioni per i punti vendita esclusivi e i trasferimenti di sede, relativamente alle aree pubbliche, avvengono tramite apposito bando pubblico.
2. Il rilascio delle autorizzazioni è subordinato al possesso dei requisiti soggettivi di cui al D. Lgs. n. 114/98 e alla documentazione richiesta dal bando sulla base del norme vigenti al momento.

## Art. 17

*Contenuti del bando*

1. Le nuove autorizzazioni disponibili ed i trasferimenti di sede, verranno rispettivamente assegnate e concessi, relativamente alle aree pubbliche, tramite bando, che verrà pubblicato, dopo la verifica annuale, della condizione di cui al punto 2 dell'art. 8, contenente termini, condizioni e modalità di presentazione delle domande da parte degli interessati.
2. Gli interessati dovranno presentare istanza di partecipazione in carta legale, in conformità allo schema che annualmente verrà approvato in allegato al bando pubblico.
3. Tra tutte le domande, correttamente e debitamente compilate, a pena di esclusione, degli elementi informativi e dei dati richiesti dal bando, si formulerà una graduatoria attenendosi ai seguenti criteri di priorità:
  1. *Attività da rilocalizzare (risultanti dalle schede allegate al presente piano);*
  2. *Trasferimento di sede di attività esistenti;*
  3. *Nuove aperture*
4. In caso di concorrenza tra domande dello stesso tipo, la priorità è decisa secondo l'ordine di presentazione delle domande stesse se regolari, o, in caso contrario, considerando la data alla quale sono state regolarizzate. In caso di parità di data di presentazione delle domande, farà fede il numero di protocollo assegnato.

## Art. 18

*Ambito di ammissibilità dei trasferimenti di sede*

1. Il trasferimento di sede dei punti vendita autorizzati è sempre consentito qualora avvenga all'interno della stessa zona, fatto salvo quanto previsto per gli esercizi interni all'Art. 15.
2. Il trasferimento di sede dei punti vendita autorizzati ad altra zona è assimilato ad apertura di nuovo esercizio ed è pertanto soggetto alla disciplina relativa alle nuove autorizzazioni; fanno eccezione gli spostamenti relativi alle localizzazioni problematiche, risultanti dalle schede riassuntive allegate al presente piano.

## **Art. 19**

### *I ter per il rilascio di autorizzazioni e per i trasferimenti su aree private*

1. Per le nuove aperture ed i trasferimenti su aree private, occorre presentare istanza in carta legale e la documentazione occorrente sulla base delle norme vigenti al momento della richiesta stessa.
2. Il rilascio di nuove autorizzazioni è subordinato al possesso dei requisiti soggettivi di cui al D. Lgs. n. 114/98.
3. In caso di concorrenza valgono gli stessi principi di all'art. 17 commi 3 e 4.
4. Nel periodo di validità del Piano non possono essere rilasciate autorizzazioni su aree private.
5. Il trasferimento di sede dei punti vendita autorizzati su aree private è sempre consentito qualora avvenga all'interno della stessa zona, fatto salvo quanto previsto per gli esercizi interni all'Art. 15.

## **Art. 20**

### *Distributori automatici*

1. L'installazione di distributori automatici negli spazi di un punto vendita già autorizzato, non è soggetta ad autorizzazione di tipo commerciale. Se si trova su area pubblica, occorrerà la relativa concessione di occupazione di suolo pubblico.
2. All'esercizio dell'attività mediante distributori automatici in apposito locale o in spazi ove non sia già autorizzato il punto vendita, si applicano le stesse disposizioni che valgono per le attività nelle quali il servizio è svolto nelle forme tradizionali.

## **Art. 21**

### *Autorizzazioni stagionali*

1. All'interno del territorio comunale, non è consentito il rilascio di autorizzazioni stagionali.

## **Art. 22**

### *Consegna porta a porta e vendita in forma ambulante*

1. Per la consegna porta a porta e la vendita in forma ambulante di quotidiani e periodici, è fatto rinvio alle disposizioni di cui all'art. 3 comma 1 lett. e) del D. Lgs. n. 170/2001.

## **Art. 23**

### *Subingresso*

1. Per quanto concerne il subingresso si rimanda alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 114/98.

2. Nei casi di subingresso, cessione di attività e affitto d'azienda, in attività collocate su suolo pubblico, occorre il preventivo nulla osta degli uffici comunali competenti.

## **Art. 24**

### *Decadenza dell'autorizzazione*

1. L'autorizzazione alla vendita di quotidiani e periodici decade quando il titolare:
  - a) Non dia inizio all'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione;
  - b) Sospenda l'attività per un periodo superiore l'anno.
2. La proroga dei termini di cui al comma 1 è ammessa, esclusivamente, per motivi di comprovata necessità.

## **Art. 25**

### *Disposizioni finali*

1. Per le attività esistenti alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 170/2001 è fatto salvo l'abbinamento, nella stessa sede, della vendita di quotidiani e periodici in forma esclusiva con altre attività di vendita, somministrazione o altra attività in genere.
2. La salvaguardia dei diritti di cui al comma 1, vale anche in caso di trasferimento di sede.
3. Per l'esercizio delle attività in forma mista, si rinvia alla disciplina in materia di punti vendita non esclusivi e ai relativi criteri comunali.